

Statuto

FISTel-CISL

*Federazione Informazione – Spettacolo e Telecomunicazioni –
CISL*



INDICE

<u>Statuto</u>	5
Principi e scopi	6
Organi della FISTel	12
La struttura regionale e territoriale	23
Incompatibilità tra le cariche	26
Diritti e doveri	28
Finanza e patrimonio	31
Scioglimento della FISTel e modifiche dello Statuto	33
<u>Regolamento</u>	37
Parte I	
Norme di comportamento generali relative agli iscritti e ai dirigenti	38
Capitolo I	
Iscrizione e Tesseramento	38
Capitolo II	
Incompatibilità funzionali	40

Capitolo III	
Le designazioni dei rappresentanti FISTel	42
Parte II	
Norme generali sul funzionamento degli Organi Dirigenti	44
Capitolo IV	
Validità delle sedute e votazioni	44
Capitolo V	
Dimissioni degli organismi	46
Capitolo VI	
Modalità di svolgimento delle riunioni	46
Capitolo VII	
Collegio dei Proviviri	47
Commissariamento	50
Parte III	
Gli Organi della Federazione Nazionale	51
Capitolo VIII	
Il Congresso Nazionale	51
Capitolo IX	
Il Consiglio Generale Nazionale	52

Capitolo X	
Il Comitato Esecutivo Nazionale	55
<i>Parte IV</i>	
<i>Le articolazioni della Federazione</i>	56
Capitolo XI	
Le Federazioni Regionali	56
Le Federazioni Territoriali	57
I COORDINAMENTI DI SETTORE O AZIENDALI	58
Struttura dei Gruppi e/o Settori	59
Parte V	
Norme relative alla gestione delle risorse e del patrimonio	60
Capitolo XII	
Responsabilità e Competenze	60
Capitolo XIII	
Bilanci	62
Parte VI.	
Attività ispettive	63
Capitolo XIV	
Ispezioni	63

STATUTO

PRINCIPI e SCOPI

ART. 1

È costituita con sede a Roma, la Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni, denominata F.I.S.Tel.-CISL.

In essa sono confluite le federazioni dei lavoratori CISL dei settori precedentemente rappresentati dalla FIS e dal SILT.

ART. 2

La F.I.S.Tel. fa parte della CISL ne assume lo Statuto e collabora con tutti i suoi Organismi.

La F.I.S.Tel. aderisce agli organismi internazionali di settore aderenti alla C.E.S. (Confederazione Europea dei Sindacati) e alla CISL Internazionale.

Tali organismi sono: U.N.I. (Union Network International) e relativi comparti merceologici: UNITELECOM, UNIMEI, UNIGRAPHICAL.

ART. 3

La F.I.S.Tel. è costituita per organizzare i lavoratori della comunicazione.

La finalità della propria azione è la tutela e la difesa dei diritti dei propri associati, nel pieno rispetto del metodo democratico, della libertà e personalità umana, contro ogni discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua e di sesso.

La F.I.S.Tel., rappresenta i lavoratori cartai, grafici commerciali, periodici, case editrici, quotidiani e agenzie di stampa, fotolaboratori, aerofotogrammetrici, cinema, emittenza pubblica e privata, pubblicità, attività musicali di danza e di prosa, musica leggera, discografici, artisti delle arti visive; i lavoratori delle strutture di distribuzione dell'installazione e gestione delle reti telefoniche, telematiche, informatiche, satellitari, i lavoratori adibiti ad attività Internet, via etere e via cavo, digitale terrestre; lavoratori dei servizi di distribuzioni quali: la gestione dei servizi di interfaccia software e di fornitura di accesso a reti aperte o chiuse di comunicazione o a reti di servizi; addetti alle imprese di servizio (call center, customer care ecc.) i lavoratori dell'area della produzione informatica, web operation, della ricerca, formazione e dei supporti e servizi ad essa collegata, di software per la realizzazione di prodotti/servizi sia off-line (CD- ROM,CD) che on-line quali banche dati, formazione professionale, tele-assistenza, servizi multimediali.

ART. 4

La F.I.S.Tel. si articola su tre livelli: Nazionale, Interregionale o Regionale, Territoriale in Federazioni Interregionali o Regionali e Territoriali. Su delibera degli organismi competenti può essere assunta l'unificazione regionale della rappresentanza della Federazione ferme restando il rispetto delle indicazioni confederali in materia di rappresentanza della Federazione nelle UST. Le federazioni Territoriali, Regionali e Interregionali, esplicano, in

quanto di loro competenza, le stesse funzioni della Federazione Nazionale.

ART. 5

La F.I.S.Tel. ha la piena titolarità finanziaria e del tesseramento e della politica organizzativa e contrattuale nell'ambito degli indirizzi fissati dalla CISL.

La F.I.S.Tel. contribuisce, nel contesto dell'intero movimento sindacale, all'elevazione sociale, politica ed economica dei lavoratori e delle lavoratrici in Italia, ed al rafforzamento dell'unità sindacale. Attraverso l'unità d'azione sindacale di tutte le organizzazioni confederali, la F.I.S.Tel., pur nel rispetto delle diverse posizioni ideologiche e politiche, si pone l'obiettivo di operare in piena autonomia per il conseguimento degli interessi dei lavoratori.

Tale autonomia significa rifiuto di qualsiasi condizionamento esterno, senza peraltro, escludere un rapporto dialettico con le forze politiche istituzionali democratiche da perseguire con il confronto delle diverse posizioni.

In concreto s'intende che l'elaborazione delle direttive di azione e le decisioni operative e politiche debbono essere assunte e condotte all'interno della F.I.S.Tel. dagli organismi Territoriali, Regionali, Interregionali e Nazionali.

In attuazione di tali principi sono compiti specifici della F.I.S.Tel.:

- fissare gli indirizzi fondamentali di politica sindacale, contrattuale, salariale, organizzativa, formativa e di autofinanziamento;

- individuare le linee, precisare gli obiettivi e dirigere le lotte necessarie per una politica settoriale dell'informazione, dello spettacolo e telecomunicazione, diretta all'integrazione e al coordinamento dei diversi comparti, con la fattiva partecipazione dei lavoratori interessati;

- promuovere e sostenere tutte quelle forme di attività economiche, previdenziali, mutualistiche e sociali che favoriscono il miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori;

- favorire il massimo di omogeneità nelle condizioni di lavoro, salariali e normative, promuovere una politica di pari opportunità tra donne e uomini ed esaltarne la professionalità coordinando l'azione contrattuale dei diversi comparti;

- tutelare e rappresentare gli iscritti nei loro interessi sociali ed economici, dinanzi ai pubblici poteri ed alle varie istituzioni;

- porsi quale punto di riferimento e di aggregazione di categorie e lavoratori che nei diversi settori dell'informazione, delle arti e della comunicazione in generale, espletano la loro attività sotto forma di lavoro autonomo, subordinato o di altri particolari rapporti;

- promuovere, per le suddette categorie di lavoratori, l'affiliazione alla F.I.S.Tel. con la modalità di "seconda affiliazione", di sindacati che corrispondano alle finalità e requisiti di cui agli artt. 4 e 5 dello Statuto Confederale e relativi articoli del regolamento allo Statuto. Promuovere la costituzione di specifiche associazioni,

ispirate a condivisi valori di libertà e solidarietà ed aventi come scopi statutari l'elaborazione e la ricerca culturali nonché la predisposizione di qualificati servizi, ed impegnandosi a tutelarne gli interessi nell'ambito sindacale, mediante le necessarie iniziative contrattuali, legislative e organizzative;

- programmare e gestire l'attività di formazione come primario e insostituibile strumento di politica dei quadri sindacali e dei lavoratori;

- rappresentare unitariamente i lavoratori della F.I.S.Tel. nei confronti delle organizzazioni e delle istituzioni internazionali;

- organizzare l'informazione e la stampa interna ed il rapporto con i mezzi di informazione esterni;

- promuovere, organizzare e dirigere le attività di studio e di ricerca nel settore dell'informazione, dello spettacolo e delle telecomunicazioni;

- assistere, nel contesto della politica della F.I.S.Tel., le Federazioni Territoriali, Regionali e Interregionali, sia nell'azione sindacale che nel promuovere la costituzione e lo sviluppo dei propri organismi in ogni ambiente di lavoro ai vari livelli territoriali;

- promuovere e perseguire una politica di pari opportunità tra uomini e donne al fine di garantire una piena partecipazione alla vita democratica dell'organizzazione, con particolare attenzione alla parte sotto rappresentata;

- promuovere tutte le iniziative atte a sensibilizzare ed a mobilitare i lavoratori sui problemi sociali, economici e politici , sia generali che di settore;

- salvaguardare l'occupazione e i diritti dei lavoratori a fronte dei problemi posti dai mezzi di produzione delle prestazioni artistiche attraverso l'uso delle tecnologie in tutti i comparti dell'informazione, dello spettacolo e della comunicazione.

La Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni, inoltre, realizza i necessari interventi sulle strutture Territoriali, Regionali e Interregionali in caso di gravi e ripetute violazioni del presente Statuto e di mancato rispetto delle decisioni degli organismi.

ORGANI DELLA FISTel

ART. 6

Sono organi della F.I.S.Tel.: a) il Congresso Nazionale; b) il Consiglio Generale; c) il Comitato Esecutivo; d) la Segreteria Nazionale; e) il Collegio dei Sindaci; f) il Collegio dei Probiviri.

ART. 7

Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberante della Federazione. Riassume in se tutti i poteri e ha competenze su tutti i problemi.

Si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni, e in via straordinaria quando sia stata deliberata la convocazione dal Consiglio Generale a maggioranza dei 2/3 o da 1/3 degli iscritti a mezzo delle Federazioni Regionali o Interregionali che sono responsabili dell'autenticità delle firme. Le richieste di convocazione straordinaria debbono essere motivate.

ART. 8

Il Congresso Nazionale è composto dai delegati eletti nei Congressi delle F.I.S.Tel. Interregionali e Regionali in regola con il Tesseramento e le norme contributive.

Al Congresso partecipano inoltre col solo diritto di parola, se non delegati, i componenti dei Consigli Generali uscenti e i membri di diritto del nuovo Consiglio Generale, espressione delle varie istanze congressuali.

L'ordine del giorno ed il regolamento sono fissati dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria Nazionale e debbono essere portati a conoscenza almeno un mese prima della data di celebrazione del Congresso.

Gli organi periferici non rappresentati nel Consiglio Generale possono far pervenire le proposte di inserimento di argomenti all'ordine del giorno prima della convocazione del Consiglio Generale.

ART. 9

Il Congresso viene indetto dal Consiglio Generale che ne stabilisce la sede e le norme rendendole note almeno un mese prima del Congresso.

ART.10

Il Congresso Nazionale fissa l'indirizzo generale della Federazione e si pronuncia sulla relazione politica e finanziaria che sarà svolta dalla Segreteria, approva le modifiche allo Statuto, elegge a scrutinio segreto i componenti elettivi del Consiglio Generale e i delegati del Congresso Confederale.

Le decisioni del Congresso vanno prese a maggioranza semplice ad eccezione di quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata.

E' richiesta la maggioranza dei 3/4 per deliberare lo scioglimento della F.I.S.Tel.

ART. 11

Il Consiglio Generale è composto:

dai membri eletti dal Congresso Nazionale;

b) dai Segretari Generali delle F.I.S.Tel. Interregionali e Regionali;

c) da rappresentanti interregionali e regionali eletti dai rispettivi Consigli Generali che possono essere revocati e sostituiti durante la vigenza del mandato dal medesimo organismo;

d) da componenti designati dal livello nazionale in qualità di responsabili e/o operatori di settore, dipartimento, aree di attività, e da eventuali rappresentanti di affiliazioni di sindacati.

I rappresentanti di cui al comma c) e d) possono essere sostituiti durante la vigenza del mandato dagli organismi regionali che li hanno designati.

I rappresentanti di cui al comma b) al momento della cessazione della carica decadono anche da componenti del Consiglio Generale e sono sostituiti da coloro che assumono la carica di Segretario Generale.

ART. 12

Il Consiglio Generale è l'organo deliberante della F.I.S.Tel. tra un Congresso e l'altro.

Il Consiglio Generale prima di procedere alle votazioni per l'elezione della Segreteria, delibera, sulla base di esigenze di funzionalità, sulla struttura della stessa con riferimento alla presenza o meno del Segretario Generale aggiunto ed al numero dei

componenti la Segreteria, nel limite massimo definito nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

Elegge nel suo seno con votazioni, separate, successive, ed a scrutinio segreto, il Segretario Generale, il Segretario Generale Aggiunto, se il Consiglio Generale lo delibera con la maggioranza dei 2/3 dei propri componenti; la Segreteria, il Comitato Esecutivo, il Presidente del Collegio dei Sindaci e il Presidente del Collegio dei Probiviri nell'ordine.

Esecutivo, il Presidente del Collegio dei Sindaci e il Presidente del Collegio dei Probiviri nell'ordine.

Si riunisce almeno 2 volte all'anno. Sono compiti del Consiglio Generale:

a) stabilire, secondo le linee tracciate dal Congresso, l'azione sindacale generale e organizzativa della Federazione;

b) esaminare tutte le questioni che gli vengono sottoposte dal Comitato Esecutivo;

c) deliberare in merito alle affiliazioni e disaffiliazioni ad organismi internazionali;

d) convocare il Congresso in sessione ordinaria allo scadere del quadriennio ed in sessione straordinaria;

e) esaminare e promuovere lo schema della relazione politica e finanziaria che la Segreteria sottoporrà al Congresso;

f) emanare il regolamento della federazione;

g) definire i criteri informativi delle piattaforme rivendicative della categoria, nonché le linee di politica sindacale dei diversi settori;

h) può deliberare con maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti, la cooptazione, nel proprio seno di iscritti alla F.I.S.Tel. purché abbiano almeno due anni di anzianità di iscrizione e in numero non superiore al 5% dei suoi componenti.

ART. 13

Il Consiglio Generale é normalmente convocato dal Comitato Esecutivo su proposta della Segreteria Nazionale e, straordinariamente, a richiesta di 1 /3 dei suoi membri o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo.

In via eccezionale ed in caso di particolare urgenza il Consiglio Generale può essere convocato dalla Segreteria Nazionale.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio generale è necessario che al momento delle votazioni siano presenti la metà più uno dei componenti.

ART. 14

Il Comitato Esecutivo è l'organo competente per l'attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio Generale ed affianca la segreteria nazionale nella realizzazione delle linee decise dal Congresso Nazionale.

Sono compiti del Comitato Esecutivo:

- decidere sui conflitti tra organismi Territoriali e/o Interregionali e/o Regionali della F.I.S.Tel. designare la rappresentanza F.I.S.Tel. nelle strutture collaterali.

- approvare il Bilancio preventivo e consuntivo della F.I.S.Tel.

ART. 15

Il Comitato Esecutivo è composto: a) dai membri eletti dal Consiglio Generale nel proprio seno; b) dai componenti la Segreteria Nazionale.

E' convocato dalla Segreteria Nazionale e, straordinariamente, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti. Si riunisce almeno ogni quattro mesi ed è presieduto dal Segretario Generale o, in sua vece, dal Segretario Generale Aggiunto. In caso di assenza anche di questi, è presieduto da uno dei componenti la Segreteria Nazionale, delegato a ciò dal Segretario Generale. Sono valide le deliberazioni del Comitato Esecutivo prese a maggioranza di voti quando siano presenti la metà più uno dei componenti

ART. 16

La Segreteria Nazionale è composta:

- a) dal Segretario Generale;
- b) dal Segretario Generale Aggiunto se il Consiglio Generale lo delibera con la maggioranza dei 2/3 dei propri componenti;
- c) dai Segretari Nazionali eletti dal Consiglio Generale nel proprio seno in successive e separate votazioni a scrutinio segreto.

ART. 17

Il Segretario Generale rappresenta legalmente la F.I.S.Tel. supervisiona e coordina l'intero andamento della Federazione.

In caso di assenza il Segretario Generale Aggiunto sostituisce il Segretario Generale a tutti gli effetti.

ART. 18

La Segreteria Nazionale rappresenta la Federazione nei confronti di terzi, prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della F.I.S.Tel. attuando le decisioni del Consiglio Generale e del Comitato Esecutivo, risponde collegialmente di fronte agli organi deliberanti della gestione e del patrimonio finanziario della Federazione.

Spetta inoltre alla Segreteria Nazionale:

a) predisporre per il Congresso Nazionale la relazione politica ed amministrativa della Federazione;

b) promuovere la costituzione delle strutture Interregionali e/o Regionali;

c) il coordinamento e la supervisione delle attività degli organi periferici;

d) la compilazione e l'aggiornamento dei dati organizzativi e sindacali della F.I.S.Tel.;

e) le decisioni di carattere amministrativo di ordinaria amministrazione;

f) la pubblicazione della stampa ufficiale della Federazione e tutto il materiale propagandistico;

g) sottoporre all'approvazione del Comitato Esecutivo il bilancio consuntivo e preventivo.

ART. 19

Ai livelli Nazionale, Interregionale, Regionale e Territoriale è costituito il Coordinamento Femminile.

La Segreteria Nazionale propone al Comitato Esecutivo, per l'approvazione, il Coordinamento Femminile, fissandone il numero delle componenti.

A livello Interregionale, Regionale e Territoriale l'approvazione, con le stesse modalità è proposta dalla Segreteria ai componenti dei Consigli Generali ove non esiste il Comitato Esecutivo.

La responsabile femminile Nazionale è nominata nell'ambito del Coordinamento Femminile.

La responsabile femminile Nazionale fa parte, a titolo consultivo, dell'Esecutivo Nazionale.

La responsabile femminile partecipa con diritto di parola ai lavori dei Consigli Generali e, ove previsti, agli Esecutivi dei rispettivi livelli.

ART. 20

Il Collegio Nazionale e i Collegi Interregionali, Regionali, Territoriali, dei Sindaci Revisori, che vengono eletti dal Congresso, provvedono al controllo amministrativo dei rispettivi organismi ed adempiono alle loro funzioni a norma degli art. 2397 e seguenti del codice civile in quanto applicabili, in coerenza con le norme del presente Statuto, del relativo Regolamento di attuazione e degli ulteriori
Regolamenti.

Essi partecipano alle sedute del Consiglio Generale con voto consultivo. A mezzo dei loro Presidenti, riferiscono periodicamente sull'andamento amministrativo sia al Comitato Esecutivo che al Consiglio Generale e rispondono delle loro azioni dinanzi al Congresso.

Il Collegio dei Sindaci è eletto dal Congresso e composto da tre membri effettivi e due supplenti, questi ultimi individuati nei due candidati che seguono immediatamente gli eletti nei risultati elettorali, scelti fra soggetti iscritti e non iscritti fra candidati dotati di una riconosciuta e consolidata esperienza e prestigio sindacale o di competenze fiscali ed amministrative.

Qualora, per una qualsiasi ragione, venisse a mancare uno dei membri effettivi subentrerà il membro supplente che in sede congressuale ha riportato il maggior numero di voti.

Il Presidente del Collegio è eletto dal Consiglio Generale, tenendo conto dei requisiti posseduti dai diversi componenti.

Allorquando la vacanza riguarda il Presidente del Collegio dei Sindaci il Consiglio Generale ha la facoltà di nominarne uno ex novo scegliendolo tra i soggetti iscritti o non iscritti alla organizzazione che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

I Sindaci non possono far parte di organi dell'associazione. E' inoltre incompatibile la carica di sindaco di un organismo con quella di sindaco di un altro organismo eccettuate le ipotesi in cui la carica sia esercitata all'interno delle strutture territoriali e regionali di Federazione.

ART. 21

Il Collegio dei Probiviri è l'organismo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna. Esso ha in particolare il compito di dirimere le controversie fra gli iscritti e l'organizzazione e di decidere sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e dei regolamenti nonché sulle vertenze elettorali.

Il Collegio dei Probiviri è composto da 5 membri effettivi tra soggetti, iscritti o non iscritti all'organizzazione, eletti dal Congresso fra candidati dotati di una riconosciuta e consolidata esperienza e prestigio sindacale o di competenze giuridiche.

Ove si debba procedere a sostituzione di componenti del Collegio, subentreranno i candidati che, in sede congressuale, hanno riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti. In mancanza di questi provvederà il Consiglio Generale.

Se la vacanza riguarda il Presidente del Collegio, il Consiglio Generale ha facoltà di eleggerlo ex novo, anche al di fuori dei componenti in carica, tra soggetti, iscritti o non iscritti all'organizzazione, in possesso di particolari titoli e/o requisiti professionali.

ART. 22

Il Collegio dei Probiviri commina le seguenti sanzioni disciplinari: a) il richiamo scritto; b) la deplorazione con diffida; c) la destituzione dalle cariche; d) la sospensione da 3 a 12 mesi con destituzione dalle cariche; e) l'espulsione.

Tutte le misure di natura disciplinare sono di competenza degli organi di magistratura interna, all'infuori dei provvedimenti di natura

Statuto e Regolamento FISTel-CISL
commissariale che sono di competenza degli organi esecutivi per i
quali è richiesta la ratifica del competente Collegio dei Probiviri.

LA STRUTTURA REGIONALE E TERRITORIALE

ART. 23

In ogni Regione e/o Provincia a statuto speciale è costituita la F.I.S.Tel. Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni Regionale.

Fatto salvo dove non sia stata deliberata l'interregionalizzazione.

Essa ha sede di norma, nel capoluogo regionale.

ART. 24

Sono organi della F.I.S.Tel. Interregionale o Regionale: a) il Congresso Interregionale o Regionale; b) il Consiglio Generale Interregionale o Regionale; c) il Comitato Esecutivo Interregionale o Regionale; d) la Segreteria Interregionale o Regionale; e) il Collegio dei Sindaci.

Il Comitato Esecutivo è facoltativo in caso di federazioni fino a 2000 iscritti; è comunque obbligatorio oltre i 2000 iscritti.

ART. 25

Gli organi di cui all'articolo precedente esercitano, al loro livello, le stesse competenze dei corrispondenti Organi Nazionali e ne ripetono i criteri di composizione. Nel periodo intercorrente fra i due congressi i Consigli Generali possono deliberare in seduta

congiunta la Regionalizzazione e la Interregionalizzazione della Federazione.

ART. 26

La Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni Regionale si articola in strutture territoriali denominate F.I.S.Tel. Territoriali esclusivamente ove esistono le Unioni Territoriali della CISL con esclusione dei territori dove sia stata deliberata la Interregionalizzazione e/o la Regionalizzazione della rappresentanza.

ART. 27

Gli organi della Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni a livello territoriale, sono i seguenti: a) il Congresso; b) il Consiglio Generale; c) l'Esecutivo; d) la Segreteria; e) il Collegio dei Sindaci.

Gli organi di cui sopra esercitano le stesse competenze, nel territorio, dei corrispondenti organi a livello Nazionale, Interregionale e Regionale e ne ripetono i criteri di composizione.

ART. 28

Possono essere costituiti organismi sindacali con funzioni di rappresentanza di tutti i lavoratori organizzati nella F.I.S.Tel., dipendenti da gruppi articolati in più unità produttive o da aziende di un medesimo settore.

Tali organismi, che non sono un livello decisionale congressuale della F.I.S.Tel., ma uno strumento importante sotto il profilo gestionale e organizzativo della politica sindacale del gruppo o del settore, rappresentano la proiezione delle R.S.U. F.I.S.Tel. presente nei luoghi di lavoro del gruppo o del settore.

Fanno parte di tali organismi i rappresentanti delle strutture aziendali di ciascuna delle unità componenti il gruppo o il settore, secondo criteri di funzionalità.

La formulazione e la gestione dell'indirizzo programmatico, il metodo d'azione e la responsabilità di tale organismo compete:

- alla F.I.S.Tel. Territoriale qualora il gruppo o il settore di riferimento sia dislocato in un unico territorio;

- alla F.I.S.Tel. Interregionale e/o Regionale, con il contributo dei livelli territoriali, qualora il gruppo o il settore sia dislocato in una unica Regione;

- alla F.I.S.Tel. Nazionale, con il contributo dei livelli Interregionale, Regionali e Territoriali, qualora il gruppo o settore sia a carattere nazionale.

La F.I.S.Tel. si impegna a promuovere la Costituzione dei Comitati d'Azienda Europei (C.A.E.), nello spirito e nelle indicazioni contenute nella proposta di direttiva Europea in materia e secondo le modalità di composizione, di funzionamento e di attribuzione di compiti che verranno convenute in sede europea tra le organizzazioni sindacali internazionali a cui la F.I.S.Tel. aderisce.

ART. 28 bis

Le competenze e le modalità di funzionamento degli organi di cui agli articoli 23/28 del presente Statuto sono stabiliti dai rispettivi statuti

INCOMPATIBILITÀ TRA LE CARICHE

ART. 29

Per affermare l'assoluta autonomia della F.I.S.Tel. nei confronti dei partiti, dei movimenti e formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferente con quella sindacale, delle assemblee legislative e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite con le cariche direttive ed esecutive, di sindaco e di proboviro della F.I.S.Tel. a tutti i livelli le incompatibilità previste dall'art. 4 del Regolamento.

ART. 30

Chi viene eletto a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dalle elezioni alle cariche successive, pena la decadenza da queste ultime.

Chi viene eletto a cariche di partito incompatibili con la carica sindacale deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dalle elezioni, pena la decadenza dalla carica sindacale.

ART. 31

I soci, con i requisiti previsti dal presente Statuto, possono accedere alle cariche direttive della F.I.S.Tel. ed agli incarichi di rappresentanza sindacale, alla sola condizione di avere un'anzianità di associazione nella CISL di almeno due anni.

ART. 32

La designazione di dirigenti sindacali in organismi esterni, in rappresentanza dell'organizzazione, compete al Comitato Esecutivo, ferma restando l'esigenza di sottoporre ad attenta selezione i casi in cui è opportuno procedere a tali designazioni e di valutare l'opportunità di designare esperti e tecnici collegati all'organizzazione.

ART. 33

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, Segretari Generali e Segreterie a tutti i livelli, come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica è:

- a) di tre mandati (12 anni) per i Segretari Generali e i Segretari Generali Aggiunti di Federazione Regionale e Territoriale nonché per i componenti di Segreteria a tutti i livelli di Federazione;
- b) di due mandati più il terzo mandato con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti del Consiglio Generale, per i Segretari Generali di Federazione nazionale di categoria;

Al fine di favorire serietà e indipendenza delle funzioni di garanzia dei Collegi di cui all'art. 20 del presente Statuto, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di Presidente, all'interno della stessa struttura, è di due mandati congressuali; con apposita norma regolamentare viene fissato, in ogni struttura, il termine massimo di durata per lo svolgimento della funzione di componente degli stessi Collegi che non può comunque superare i tre mandati (12 anni).

Gli eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo sono automaticamente decaduti dalle relative cariche.

DIRITTI E DOVERI

ART. 34

Possono appartenere alla F.I.S. Tel., alla condizione che ne accettino lo Statuto, tutti i lavoratori di cui all'art. 3.

Non sono ammessi alla F.I.S. Tel. coloro che appartengano ad altre organizzazioni sindacali.

ART. 35

I lavoratori, con l'adesione alla F.I.S.Tel., conferiscono agli organi statutari della stessa la rappresentanza ed il mandato di attuare tutti gli adempimenti necessari per realizzare, nell'interesse generale, del singolo e dell'organizzazione, i compiti previsti dallo Statuto.

Nell'ambito di tale mandato i lavoratori sono impegnati al rispetto delle decisioni politico sindacali adottate dagli organi statutari.

In particolare i lavoratori sono impegnati a non accettare deroghe alle norme dei contratti collettivi, mediante contratti individuali o aziendali che fissino condizioni meno favorevoli.

ART. 36

Ogni iscritto alla F.I.S.Tel. esercita i seguenti diritti:

- a) partecipa a tutte le attività e usufruisce dei servizi della F.I.S.Tel ai vari livelli;
- b) esercita, in quanto iscritto o delegato, il diritto di voto per eleggere gli organi della Federazione ai vari livelli;
- c) può essere eletto a far parte di tali organi a condizione che abbia i requisiti previsti dal presente Statuto e almeno due anni di anzianità di associazione alla CISL;
- d) partecipa ad ogni manifestazione della F.I.S.Tel.

ART. 37

Il lavoratore che si iscrive alla F.I.S.Tel. acquisisce tutti i diritti e assume tutti i doveri previsti dal presente Statuto.

E' tenuto, inoltre, ad osservare il regolamento e le delibere degli organi della F.I.S.Tel.

Si impegna, altresì a tenere un comportamento che non leda gli interessi materiali e morali della F.I.S.Tel.

In caso di ripetute o gravi trasgressioni sono previste le seguenti sanzioni: a) il richiamo scritto; b) la deplorazione con diffida;

c) la destituzione dagli incarichi ricoperti; d) la sospensione da 3 a 12 anni con destituzione dagli incarichi; e) l'espulsione.

Tali sanzioni sono di competenza del Collegio dei Probiviri.

Contro di esse può essere fatto ricorso al Collegio dei Probiviri della Confederazione.

FINANZA E PATRIMONIO

ART. 38

Le entrate ordinarie della F.I.S.Tel sono costituite dalle quote del contributo annuo di ciascun lavoratore iscritto.

Tali quote vengono ripartite annualmente dal Comitato Esecutivo della F.I.S.Tel. che è competente anche per la ripartizione di tutte le altre eventuali entrate.

ART. 39

La F.I.S.Tel è una organizzazione senza scopo di lucro. Costituiscono finanziamento e patrimonio della F.I.S.Tel.:

- a) i contributi degli iscritti;
- b) le entrate straordinarie;
- c) le eventuali donazioni, lasciti o atti di liberalità;
- d) le attività mobiliari ed immobiliari;
- e) le somme derivanti dallo Stato, Regioni, Enti locali ed enti vari, per la promozione e gestione di attività specifiche (formazione, ricerche, convegni ecc.).

Per tutte le strutture vi è l'obbligo statutario di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario. Vi è inoltre il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

La gestione delle risorse è ispirata a criteri di puntuale rispondenza alle finalità dell'associazione e di assoluta trasparenza.

La formulazione e l'articolazione dei bilanci deve essere tale da assicurare il controllo sul rispetto di tali criteri, anche per quanto riguarda la provenienza delle risorse extratesseramento.

L'informazione agli iscritti in merito alla gestione delle risorse è assicurata attraverso la pubblicazione dei bilanci sulla stampa della Federazione.

I singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune o patrimoniale, né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

ART. 40

La F.I.S.Tel. risponde di fronte ai terzi ed all'autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale congiuntamente, per gli aspetti economici e finanziari al Segretario Nazionale che presiede al settore relativo all'amministrazione.

ART. 41

I controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dagli organi della Federazione nei confronti delle strutture Interregionali, Regionali e Territoriali a tutti i livelli costituiscono normale attività propria della F.I.S.Tel. senza assunzione di corresponsabilità.

ART. 42

Le Federazioni Interregionali, Regionali, Territoriali, e qualsiasi altra articolazione organizzativa, data la distinzione della responsabilità patrimoniale operante all'interno dell'associazione, non possono pretendere di essere sollevate da parte della Federazione Nazionale da obbligazioni che le stesse abbiano assunto verso terzi o altre entità organizzative.

SCIOGLIMENTO DELLA F.I.S.Tel E MODIFICHE DELLO STATUTO

ART. 43

Le norme del presente Statuto sono integrabili dal Consiglio Generale della F.I.S.Tel con norme regolamentari.

Le modifiche allo Statuto della F.I.S.Tel. possono essere proposte dalle F.I.S.Tel Interregionali e/o Regionali su deliberazione dei rispettivi organi e dal Consiglio Generale della F.I.S.Tel. in occasione del Congresso Nazionale.

Le proposte di modifica devono essere inviate alla Segreteria Nazionale in tempo utile perché la stessa possa sottoporle al parere del Consiglio Generale.

A tale scopo la Segreteria Nazionale convocherà il Consiglio Generale entro 60 giorni precedenti il Congresso.

Le decisioni del Consiglio Generale sono impegnative se assunte a maggioranza dei 2/3 dei presenti al Consiglio Generale.

Delle decisioni assunte a maggioranza semplice si terrà conto nella relazione da presentare al Congresso, esponendo anche il parere della minoranza.

Il Congresso della F.I.S.Tel. si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza di 2/3 dei votanti.

Non è ammessa altra procedura di modifica.

ART. 44

Lo scioglimento della F.I.S.Tel può essere pronunciato solamente dal Congresso a maggioranza dei tre quarti dei voti rappresentati.

In caso di scioglimento il Congresso della F.I.S.Tel. delibererà la destinazione e l'impiego del patrimonio della Federazione stessa ad un' altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 45

Il regolamento di attuazione dello Statuto, approvato dal Consiglio Generale può successivamente essere modificato dallo stesso Consiglio Generale esclusivamente in base alla seguente procedura: Il Consiglio Generale deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all'ordine del giorno, con un preavviso di almeno 15 giorni e con allegate alla convocazione le proposte di modifica del Regolamento. Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

ART. 46

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente Statuto vale quanto è stabilito dallo Statuto della CISL.

ART. 47

Nel caso di gravi violazioni dello Statuto della Federazione su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, di violazione delle norme contributive da parte delle strutture ai vari livelli, di grave inefficienza organizzativa delle medesime, il Comitato Esecutivo della Federazione, a maggioranza dei 2/3 dei presenti, può, con provvedimento motivato e su adeguata istruttoria e contestazione, disporre lo scioglimento di tutti gli organi e la nomina di un Commissario.

Il provvedimento è immediatamente esecutivo e va contemporaneamente trasmesso al Collegio dei Probiviri della Federazione, il quale deve provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni, alla ratifica di legittimità.

La mancata pronuncia entro tale termine equivale a ratifica.

ART. 48

Il Commissario deve provvedere al suo mandato ed a promuovere i provvedimenti per la ricostituzione degli organi democratici entro il termine fissato dal Comitato Esecutivo che non può comunque superare un anno.

Quando non siano venute meno le cause o non sia stato possibile provvedere alla ricostituzione degli organi, il Commissario può chiedere una proroga del mandato che non potrà comunque protrarsi oltre sei mesi.

ART. 49

Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui all'art.48 del presente Statuto può essere nominato un Commissario "ad acta" per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari senza ricorrere allo scioglimento degli organi.

ART. 50

Allorché un organismo della Federazione risulti carente di uno o più dirigenti e gli organismi stessi ritengano di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo alla loro sostituzione secondo le procedure statutarie, gli stessi possono chiedere alla Segreteria Nazionale di decidere che venga loro inviato un Reggente.

La reggenza cessa al Congresso ordinario e può cessare precedentemente allorché l'organismo sia nelle condizioni di eleggere il dirigente secondo le procedure statutarie.

*Regolamento
di attuazione
dello Statuto
FISTel-CISL*

**Regolamento approvato dal Consiglio
Generale Roma 19 luglio 2017**

*Federazione Informazione – Spettacolo e Telecomunicazioni –
CISL*

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI RELATIVE AGLI ISCRITTI E AI DIRIGENTI

CAPITOLO I Iscrizione e Tesseramento

ART. 1

La domanda d'iscrizione alla CISL deve essere sottoscritta dall'interessata/o ed inviata alla Federazione che ha competenza per quel Territorio.

Qualora fossero noti orientamenti o comportamenti dell'aspirante socia/o che contrastano con le finalità e le regole contenute nello Statuto della Federazione Nazionale ed in quello della CISL, la Segreteria della Federazione che ha competenza su quel territorio con decisione motivata da portare a conoscenza della Segreteria Nazionale, può respingere la domanda di iscrizione, dandone comunicazione all'interessata/o.

Contro la delibera di non accettazione della domanda, l'aspirante "socia/o", entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria della Federazione Nazionale, che decide in via definitiva entro 20 giorni dalla ricezione del ricorso.

ART. 2

L'iscrizione alla CISL decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presentazione della domanda e dal versamento dei relativi contributi.

All'iscritta/o sarà consegnata la tessera di iscrizione dell'anno in corso.

All'inizio di ciascun anno e comunque entro il 30/4 per le/gli iscritte/i in essere al 31/12 e che non siano cessate/i alla data della distribuzione delle tessere va consegnata la tessera per l'anno in corso.

Le lavoratrici e i lavoratori in quiescenza si iscrivono alla categoria dei pensionati. Le lavoratrici e i lavoratori in quiescenza che continuino a svolgere un'attività produttiva come dipendenti si iscrivono nella categoria dei lavoratori attivi di appartenenza..

Le/I Dirigenti in aspettativa non retribuita o in aspettativa retribuita possono scegliere a quale Federazione di categoria iscriversi con riferimento all'art. 31 L.300/70 e all'art. 3 D.Lgs. 564/96.

ART. - 3

Le socie/I soci espulsi dall'Organizzazione devono, per essere riammessi, inoltrare domanda d'iscrizione al Consiglio Generale competente territorialmente.

La richiesta di iscrizione è accettata quando sia votata dai 2/3 dei componenti il Consiglio medesimo e sia ratificata, anche a maggioranza semplice, dal Consiglio Generale della corrispondente Unione Sindacale Territoriale.

Le socie/I soci espulsi dall'Organizzazione, che ricoprivano incarichi dirigenziali, dovranno inoltrare lo domanda di iscrizione al Consiglio Generale della Federazione Nazionale. La ratifica della Struttura avverrà nell'Organismo direttivo in cui era espletata la funzione
dirigente.

CAPITOLO II

Incompatibilità Funzionali

ART. 4

Al fine di dare piena attuazione ai principi contenuti nell'art. 5 dello Statuto, prevenire ed evitare situazioni di sovrapposizione di ruoli e funzioni ovvero di concreta incompatibilità, sono stabilite le seguenti "incompatibilità funzionali":

a) incarichi di governo, giunta regionale, provinciale e comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati.

b) candidature alla carica di Sindaco, Presidente della Regione e alle Assemblee Legislative nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni, consorzio intercomunale e comunali.;

c) incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, comprensionali comunali e sezionali in partiti, movimenti e formazioni politiche, nonché associazioni che svolgono attività interferente con quella sindacale.

ART. 4 bis

Chi viene eletta/o a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dall'elezione alla carica successiva, pena la decadenza da quest'ultima.

I comitati esecutivi delle strutture orizzontali ai vari livelli sono competenti a deliberare circa i vincoli di incompatibilità in ordine alle candidature per le elezioni nelle assemblee legislative o consigli dei

livelli istituzionali sub-comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili, comunque denominati.

Chi viene eletta/o a cariche incompatibili con la carica sindacale di cui all'art. 30 dello Statuto deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dalla elezione, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Le socie/i soci dimissionarie/dimissionari o decadute/i, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, possono essere rielette/rieletti a cariche sindacali alla scadenza dei periodi appresso indicati:

a) dopo 1 anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello non superiore a quello territoriale;

b) dopo 2 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato a livello regionale;

c) dopo 3 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello superiore al regionale.

ART. 5

Le scadenze, nei casi contemplati nell'art. 30 dello Statuto della Federazione, nel Regolamento di attuazione e nello statuto e/o nel regolamento di attuazione della Cisl operano automaticamente e le iniziative per la sostituzione dei dirigenti decaduti vanno assunte dalle Segreterie delle Strutture sindacali competenti.

ART. 5 bis

Ai fini dell'applicazione dell'art.17 comma 1 dello Statuto Cisl, in riferimento al periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica, specificatamente di Segretario Generale,

Segretario Generale Aggiunto e componente di Segreteria si stabilisce che:

a) per le/i Segretarie/i Generali e Agg. di Federazione Regionale e di Federazione territoriale nonché per i componenti di Segreteria a tutti i livelli di Federazione, il periodo massimo è di 3 mandati;

b) per la/il Segretario/o generale di Federazione nazionale il periodo massimo è di 2 mandati più il 3° mandato con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti del Consiglio Generale;

c) La/Il dirigente che ha ricoperto il ruolo di Segretario/o Generale a qualsiasi livello confederale o di Federazione, non potrà essere rieletta/o nella stessa segreteria con ruolo diverso.

Le componenti/ i componenti delle Segreterie di categoria possono mantenere la carica sino al 65° anno di età, a condizione che non siano titolari di pensione e indipendentemente dalla erogazione effettiva della stessa a seguito di rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato attivati dall'interessato. **Gli** eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo sono automaticamente decaduti dalle relative cariche.

CAPITOLO III

Le designazioni dei rappresentanti FISTel

ART. 6

Il Comitato Esecutivo della Federazione Nazionale, designa le/i rappresentanti della Federazione stessa in enti, associazioni e/o società ove è prevista per legge o per regolamento la

rappresentanza sindacale, nel rispetto delle incompatibilità funzionali e previste dal presente regolamento e avuta presente l'esigenza di assicurare:

- a) la piena autonomia del sindacato;
- b) il più alto grado di competenza e professionalità;
- c) la massima funzionalità degli Organi sindacali.

ART. 7

Coloro che sono investiti di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente alla Segreteria Nazionale in ordine alla natura dell'attività svolta; ricevono dalla stessa le relative istruzioni; segnalano tempestivamente i problemi interessanti l'Organizzazione sindacale.

ART. 8

Le questioni attinenti ai gettoni di presenza e rimborsi o altri emolumenti derivanti da incarichi ricoperti su designazione sindacale vengono disciplinate per tutta l'Organizzazione da apposite norme fissate dal Comitato Esecutivo.

PARTE II

NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DIRIGENTI

CAPITOLO IV

Validità delle sedute e votazioni

ART. 9

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli Organi è necessario che all'inizio dei lavori ed al momento della votazione siano presenti la metà più uno dei componenti.

ART. 10

Le votazioni negli Organi avvengono per alzata di mano, oppure, su richiesta scritta di almeno il 5% dei componenti, per appello nominale. Le votazioni per le elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto. Le designazioni per alzata di mano.

ART. 11

Nelle elezioni vengono proclamate/i elette/i le/i candidate/i che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti viene proclamata/o eletta/o la/il più anziana/o di iscrizione alla CISL; a parità di iscrizione alla CISL, la/il più anziana/o di età.

Il Segretario Generale e i componenti l'organo che esercita l'elettorato passivo possono fare proposte sulla composizione degli organi da eleggere. La composizione delle Segreterie delle strutture sarà la seguente:

Federazioni Territoriali di categoria fino tre componenti compresa/o la/il Segretaria/o Generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti.

Federazioni regionali di categoria tre componenti compresa/o la/il Segretaria/o Generale. E' possibile affidare all'esterno della segreteria incarichi su specifici progetti. Federazioni regionali di categoria regionalizzate o interregionalizzate da tre a cinque componenti compresa/o la/il Segretaria/o Generale. E' possibile affidare all'esterno della segreteria incarichi su specifici progetti

Nelle strutture di Federazione a tutti i livelli che continuo, nella rispettiva base associativa, una percentuale di iscritte alla Cisl superiore o pari al venti per cento, la composizione delle Segreterie dovrà prevedere almeno una presenza femminile assicurando, in ogni caso, la presenza dei due generi. Nelle stesse Strutture categoriali che continuo, nella rispettiva base associativa, una percentuale di iscritte alla Cisl superiori o pari al 30 per cento, la composizione delle Segreterie dovrà prevedere almeno una presenza femminile.

Le elezioni avvengono di norma su scheda bianca. Per le elezioni dei comitati esecutivi od organismi similari, con il voto favorevole di 2/3 delle/i votanti del Consiglio Generale, si può procedere ad una semplificazione procedurale indicando sulla scheda elettorale la proposta del segretario generale in carica, fermo restando la possibilità di aggiungere o sostituire i nomi indicati da parte degli elettori..

Con analoga procedura si provvederà in caso di integrazione del Comitato Esecutivo a seguito di dimissioni – decadenza – pensionamento – decesso e quant'altro.

Per le elezioni dei Comitati esecutivi o organismi simili, con il voto unanime delle/dei votanti del Consiglio Generale, si può procedere con voto palese.

CAPITOLO V Dimissioni dagli organismi

ART. 12

Le dimissioni dagli Organi di Segreteria non derivanti dall'applicazione di norme di incompatibilità o decadenza statutaria o regolamentare vanno presentate per iscritto e vanno discusse dall'Organismo che ha eletto il dimissionario convocato a tal scopo entro trenta giorni dalle dimissioni e possono essere accettate o respinte. Sino a tale data esse non sono esecutive.

Le dimissioni della/del Segretaria/o Generale ai vari livelli comportano le dimissioni della rispettiva Segreteria.

CAPITOLO VI Modalità di svolgimento delle riunioni

ART. 13

La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione degli Organismi assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento all'ordine del giorno. Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore ed uno contro. Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi 5 minuti. Le Segreterie ai vari livelli hanno facoltà di far

intervenire, alle riunioni degli Organi, dirigenti delle Strutture che non ne siano componenti, o esperti per le particolari materie di discussione. I singoli membri degli Organi hanno facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.

ART. 13 bis

Le assenze dalle riunioni degli organi devono essere giustificate per iscritto anche a mezzo posta elettronica ordinaria. Le assenze ingiustificate saranno portate a conoscenza dell'organizzazione.

Le/i componenti degli organi sono tenuti ad essere presenti durante tutta la sessione, provvedendo, nel caso di giustificato impedimento, a comunicarlo per iscritto alla Presidenza

CAPITOLO VII Collegio dei Probiviri

ART. 14

La convocazione del Collegio è effettuata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di 2 componenti. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 3 componenti.

Il Collegio ha facoltà di regolamentare con norme interne le forme e le procedure della propria attività

ART. 15

Il potere di iniziativa per le sanzioni disciplinari, di cui all'ultimo comma dell'art. 11 dello Statuto Confederale, spetta a tutti i soci ed alle Strutture della Fistel. La denuncia relativa va presentata entro il termine perentorio di 60 giorni al Collegio Confederale dei Probiviri. Essa va inoltre notificata a tutte le parti a cura del ricorrente e a pena di improcedibilità, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 16

I ricorsi al Collegio dei Probiviri della Federazione devono pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento in contestazione e devono essere definiti entro il termine perentorio di 90 giorni dalla presentazione.

I limiti di cui sopra, ai fini della decadenza dei termini (60 giorni), non valgono per violazioni in atto al momento del ricorso.

I ricorsi relativi alla gestione delle risorse e del patrimonio dell'Organizzazione devono pervenire entro 30 giorni dalla rilevazione dell'evento.

Il ricorso al Collegio Confederale dei Probiviri deve pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento o dalla comunicazione della pronuncia del Collegio probivirale della Federazione, fatta eccezione per quanto previsto dal comma precedente, e deve essere definito entro il termine perentorio di 180 giorni dalla presentazione.

Ai ricorsi che hanno per oggetto i provvedimenti cautelari ed urgenti, si applica la procedura dell'art.13 dello statuto confederale.

A tutte le parti va inoltre notificata, a cura del ricorrente ed a pena di improcedibilità, copia del ricorso avanti al Collegio

ART. 17

Ai fini della determinazione delle competenze del Collegio dei Probiviri previste dallo Statuto della Federazione, si deve far riferimento all'oggetto, alle materie ed alla natura delle violazioni su cui è insorto il conflitto e non alle funzioni o alle cariche ricoperte dai ricorrenti.

I termini con cui si pronuncia il Collegio dei Probiviri resta sospeso dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno; nonché dalla data di celebrazione del congresso nazionale alla data di insediamento del nuovo collegio e in quelle di impossibilità di costituire il quorum funzionale del Collegio.

ART. 18

Ai fini del calcolo dei termini perentori previsti dal Regolamento, sono da ritenersi validi i ricorsi presentati agli uffici postali entro il termine perentorio di 30 giorni dall'evento o dalla comunicazione della pronuncia, purché la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno risulti dalla ricevuta postale.

ART. 19

Le vertenze elettorali, relative alle elezioni degli Organi sono di competenza del Collegio dei Probiviri della Federazione.

Il Collegio Confederale dei Probiviri decide in seconda ed ultima istanza gli eventuali ricorsi contro la pronuncia del predetto Collegio dei Probiviri.

Le vertenze, riguardanti elezioni per delegati ai Congressi di qualunque ordine e grado, sono portate direttamente all'esame della Commissione Verifica Poteri dell'istanza congressuale di grado superiore

COMMISSARIAMENTO

ART. 19 bis

La/il commissaria/o di cui agli art. 47 e 48 dello Statuto deve provvedere al suo mandato ed a promuovere i provvedimenti per la ricostituzione degli organi democratici entro il termine fissato dal Comitato esecutivo, che non può comunque superare 1 anno.

Quando non siano venute meno le cause o non sia stato possibile provvedere alla ricostituzione degli organi, anche per instabilità politica, la/il commissaria/o può chiedere una proroga del mandato, che non potrà comunque protrarsi oltre 6 mesi.

La proroga è concessa qualora la/il Commissaria/o dimostri di aver compiuto gli atti necessari alla ricostituzione degli organi.

Al termine del mandato, ove gli organi non siano stati costituiti, la/il Commissaria/o decade dall'incarico.

Gli atti eventualmente posti in essere dalla/dal commissaria/o decaduto sono nulli e gli effetti a lui imputabili.

Il Comitato Esecutivo preso atto dell'avvenuta decadenza provvede a nominare una/un commissaria/o ad acta con il compito

di compiere tutti gli atti utili alla ricostituzione degli organi nel termine improrogabile di giorni 90 dalla nomina ed alla gestione temporanea delle attività

La/Il reggente, di cui all'art. 43 dello Statuto, dovrà adempiere al mandato conferitole/gli promuovendo ogni iniziativa necessaria e opportuna affinché, durante l'espletamento del Congresso ordinario o in epoca antecedente, se l'organismo possa già operare pienamente e democraticamente, si proceda alla elezione della/del dirigente, o delle/dei dirigenti, nel rispetto delle regole statutarie e d'intesa con la Segreteria della struttura confederale a cui è stata richiesta la reggenza. La/Il reggente, nell'espletamento del proprio mandato, è soggetta/o alle norme sulle incompatibilità previste dallo Statuto e dal presente Regolamento per le/i Segretarie/i generali.

**PARTE III
GLI ORGANI DELLA
FEDERAZIONE NAZIONALE**

**CAPITOLO VIII
Il Congresso Nazionale**

ART. 20

Il Consiglio Generale, contestualmente alla indizione del Congresso Nazionale, emana il Regolamento per la elezione dei delegati al Congresso stesso. Approva lo schema di regolamento del Congresso confederale, fissando una percentuale minima di candidate da inserire nelle liste con l'obiettivo di realizzare un'effettiva presenza femminile nella composizione del Consiglio

Generale pari al trenta per cento, nonché le norme generali per lo svolgimento dei congressi ai vari livelli.

Hanno diritto a partecipare al Congresso Nazionale i delegati eletti dai Congressi delle Federazioni Interregionali e Regionali sulla base di quanto stabilito dal Regolamento congressuale, a condizione che siano in regola con il tesseramento confederale e con il versamento delle quote associative, sulla base delle norme contributive vigenti.

La convocazione dei Consigli Generali per la convocazione dei congressi delle strutture della Federazione interessate da processi di accorpamento/interregionalizzazione è affidata alle segreterie regionali per i livelli territoriali ed alla segreteria nazionale per i livelli regionali.

CAPITOLO IX **Il Consiglio Generale Nazionale**

ART. 21

Il Consiglio Generale è composto da n.114 componenti. Di esso fanno parte:

- a) n. 63 componenti eletti con voto diretto e segreto dal Congresso Nazionale;
- b) n. 21 componenti di diritto individuati nei Segretari Generali delle Federazioni Interregionali e Regionali e ulteriori componenti di Segreteria dei Territori interessati da interregionalizzazione o di Province autonome,

c) n.20 rappresentanti regionali eletti dai Consigli Generali Regionali; I rappresentanti regionali nel Consiglio Generale sono ripartiti con un quoziente ottenuto dividendo per 20 la media del numero complessivo di iscritti alla Cisl nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso;

d) n.10 componenti designati dal livello nazionale in qualità di responsabili e/o operatori di settore, dipartimento, aree di attività e da eventuali rappresentanti di affiliazioni di sindacati

Per quanto riguarda il punto c, va garantita un'equilibrata presenza di genere, di immigrate/i, di giovani come previsto dal regolamento congressuale.

ART. 22

Qualora una/un componente di diritto del Consiglio Generale venga eletto componente la Segreteria Nazionale ed opti per quest'ultima carica, resterà elemento del Consiglio Generale stesso anche nel caso in cui cessi per qualsiasi motivo dalla carica di componente la Segreteria Nazionale.

Al Consiglio Generale partecipano con voto consultivo i legali rappresentanti delle Associazioni e/o sindacati che hanno stipulato patti associativi con la Cisl (art. 4 e 44 dello Statuto Confederale).

ART. 23

Il Consiglio Generale è convocato in prima sessione per l'elezione delle cariche, di regola, il giorno seguente alla chiusura del congresso e, comunque, entro 20 giorni da tale chiusura a cura dell'Ufficio di Presidenza del Congresso stesso.

Il membro più anziano di età dell'Ufficio di Presidenza del congresso presiede il Consiglio Generale sino alla elezione della Segreteria. In caso di prosecuzione dei lavori la Segreteria propone l'elezione della Presidenza.

ART. 24

La convocazione ordinaria del Consiglio Generale prevista dallo Statuto della federazione e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno, deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione d'urgenza.

La convocazione straordinaria prevista dall'Art.13 dello Statuto della Federazione è effettuata dalla Segreteria Nazionale che è tenuta a provvedervi entro un mese dalla data della richiesta.

ART. 25

In apertura dei lavori di ogni sessione si elegge la presidenza su proposta della Segreteria Nazionale. I servizi di Segreteria sono forniti dagli Uffici della Federazione Nazionale.

ART. 26

La proposta di deliberare lo sfiducia agli Organi esecutivi eletti dal Consiglio Generale, deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti.

La decisione sulla proposta va assunta nella prima sessione successiva del Consiglio Generale da effettuarsi entro 15 giorni da quella in cui è avanzata la richiesta.

ART. 27

Il Consiglio Generale, in caso di impedimento definitivo dei membri del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci, provvede alla ricostituzione del plenum di tali Organi in sostituzione dei membri vacanti.

CAPITOLO X Il Comitato Esecutivo Nazionale

ART. 28

Il Comitato esecutivo Nazionale è composto:

- a) da n. 30 componenti eletti dal Consiglio Generale nel proprio seno comprensivi dei Segretari Generali Regionali e dei 3 Coordinatori Nazionali: Industria - TLC - Emissioni;
- b) dai componenti la Segreteria Nazionale;
- c) dalla Responsabile del Coordinamento Femminile come previsto dall'art.19 dello Statuto.

ART. 29

La convocazione del Comitato Esecutivo Nazionale e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno vengono effettuate dalla Segreteria Nazionale almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che la convocazione stessa non contenga esplicita motivazione d'urgenza.

La richiesta di convocazione dell'Esecutivo Nazionale da parte del terzo dei componenti deve essere motivata e deve indicare gli

argomenti da porre all'ordine del giorno. La Segreteria Nazionale è tenuta a provvedere alla convocazione nei 15 giorni successivi alla richiesta.

ART. 30

Il Comitato Esecutivo Nazionale è presieduto dal Segretario Generale o, in caso di sua assenza, dal Segretario Generale Aggiunto. In caso di assenza anche di questi, è presieduto da uno dei componenti la Segreteria Nazionale, delegato a ciò dal Segretario Generale

PARTE IV

LE ARTICOLAZIONI DELLA FEDERAZIONE

CAPITOLO XI

Le Federazioni Regionali

ART. 31

Il Consiglio Generale Regionale è composto:

- dai Segretari Generali delle federazioni Territoriali;
- dai responsabili e/o operatori di settore, dipartimento, aree di attività e da eventuali rappresentanti di affiliazioni di sindacati;
- dai membri elettivi.

Il numero complessivo dei componenti il Consiglio Regionale si dimensiona in ragione della consistenza organizzativa della struttura da un minimo di 15 ad un massimo di 44 componenti compresi i membri di diritto, da un massimo di 56 per le Regioni che

a seguito della riforma organizzativa delle strutture confederali della Cisl, abbiano conservato l'assetto regionale della Federazione.

In caso di Interregionalizzazione o Regionalizzazione intervenute dopo il Congresso il Consiglio Generale è composto da tutti i componenti eletti in sede congressuale.

Le Federazioni Territoriali

ART. 32

Il consiglio Generale Territoriale è composto:

- dai responsabili e/o operatori di settore, dipartimento, aree di attività e da eventuali rappresentanti di affiliazioni di sindacati; IN NUMERO NON SUPERIORE AL 10% DEI COMPONENTI ELETTI-dai membri elettivi.

Il numero complessivo dei componenti il Consiglio Generale Territoriale si dimensiona in ragione della consistenza organizzativa della struttura da un minimo di 9 ad un massimo di 36 componenti compresi i membri di diritto.

ART. 32 bis

Si prevede di poter istituire l'area metropolitana nelle regioni dove la stessa supera i 2000 iscritti.

L'area metropolitana può essere costituita solo successivamente ad una richiesta formale alla Segreteria Nazionale e dalla successiva approvazione del Comitato Esecutivo.

Può essere composta da un massimo di 3 componenti.

ART. 33

Il Comitato esecutivo Interregionale e/o Regionale, ove previsto, si compone di un numero di membri non superiore ad un terzo del Consiglio Generale Interregionale e/o Regionale..

ART. 34

Il Comitato Esecutivo Territoriale, ove previsto, si compone di un numero di membri non superiore ad un terzo del Consiglio Generale.

**I COORDINAMENTI DI SETTORE O AZIENDALI
Costituzione e Compiti**

ART. 35

Al fine di realizzare una incisiva presenza della Federazione ed un conseguente sviluppo organizzativo della CISL sui luoghi di lavoro, la Fistel si avvale di organismi con funzioni, modalità ed obiettivi di cui all'art.28 dello Statuto.

Tali organismi si costituiscono anche sulla base di protocolli relazionali con le controparti o di intese unitarie tra le organizzazioni sindacali.

La finalità di tali organismi è di cogliere la specificità settoriale degli inquadramenti contrattuali e funzionale all'analisi, elaborazione e gestione della contrattazione nazionale e di secondo livello da realizzarsi insieme alle strutture Fistel del livello di riferimento.

Tale assetto organizzativo seguirà l'evoluzione e lo sviluppo degli inquadramenti contrattuali dei settori della Federazione.

A titolo esemplificativo i settori si configurano nei seguenti:

- 1) Telecomunicazioni
- 2) Spettacolo (Cinema, Musica, Teatro, Danza)
- 3) Quotidiani e Agenzie di Stampa
- 4) Informatica Applicata alle Telecomunicazioni e Installazioni telefoniche
- 5) Grafici - Periodici - Editoriali
- 6) Emittenza (Rai, Emittenza Privata)
- 7) Editoria e produzione discografica
- 8) Cartai - Cartotecnici

Inoltre per favorire la migliore rappresentanza del mondo professionale ed associazionistico si prevedono due aree operative:

- associazionismo e categorie professionali artistiche;
- professioni della rete e conoscenza.

STRUTTURA DEI GRUPPI E/O SETTORI

ART. 36

I Gruppi e/o Settori vengono costituiti:

a) a livello Territoriale nelle Aziende o Settori presenti nel territorio con oltre due sedi di lavoro.

b) a livello Regionale qualora esista almeno in due territori della regione il Gruppo o il Settore.

c) a livello Nazionale qualora esista almeno in due regioni il Gruppo o il Settore.

ART. 37

A livello Territoriale, Regionale, Interregionale, Nazionale, seguendo il criterio della funzionalità operativa e della semplificazione organizzativa (filiera, macro settore ecc.), si potranno designare responsabili o operatori di cui agli artt.21, 31, 32 del Regolamento. I responsabili di settore ai vari livelli, verranno designati dalle Segreterie di riferimento e ratificati dagli Esecutivi o Consigli Generali.

PARTE V NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE RISORSE E DEL PATRIMONIO CAPITOLO XII Responsabilità e Competenze

ART. 38

Il Consiglio Generale della Federazione Nazionale è l'Organo competente a fissare la misura del contributo per iscritto nonché la ripartizione interna, le modalità di riscossione e ripartizione.

Le quote vengono versate su conti correnti intestati alle strutture. Le firme di traenza del Segretario Generale e del Segretario Amministrativo vanno apposte congiuntamente sul conto.

ART. 39

I beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquisiti e costituenti il patrimonio della Federazione a tutti i livelli, devono essere, a seconda della loro natura, registrati ed inventariati dalle rispettive Strutture.

A tal fine è istituita, a livello nazionale, la “Anagrafe degli immobili” con il compito di censire tutte le proprietà immobiliari, intendendosi sia le proprietà dirette, che quelle degli enti, delle associazioni, delle società e delle fondazioni, ove esistenti, collaterali alla CISL.

Di tali beni la Federazione disporrà per il perseguimento delle finalità statutarie, procedendo all'uopo alla stipulazione di negozi giuridici e alla costituzione degli strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso.

La titolarità di ogni bene mobile ed immobile, nonché di ogni altro diritto di natura patrimoniale, appartiene esclusivamente alla Federazione o alle singole Strutture.

Le persone fisiche, che, per i poteri alle stesse conferiti dagli Organi statutari, interverranno in negozi giuridici e manifestazioni di volontà aventi comunque attinenza al patrimonio della Federazione e delle sue articolazioni, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi la qualità nei limiti della quale esse agiscono.

Le persone fisiche, che, per i poteri alle stesse conferiti dagli Organi statutari, interverranno in negozi giuridici e manifestazioni di volontà aventi comunque attinenza al patrimonio della Federazione e delle sue articolazioni, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi la qualità nei limiti della quale esse agiscono.

Dei beni di qualsiasi natura, dislocati presso le varie Strutture, sono responsabili i rispettivi rappresentanti legali consegnatari dei beni medesimi.

Costoro dovranno altresì uniformarsi, per quanto attiene a ogni atto avente implicazioni patrimoniali, al disposto di cui al comma precedente.

Le strutture dovranno identificare il/i responsabile/i del trattamento dei dati personali degli iscritti a norma di quanto previsto dalla legge 196/03 (privacy).

Le strutture stesse a tutti i livelli se e in quanto datori di lavoro con personale dipendente sono tenute ad indicare al garante nei termini di legge il responsabile del trattamento dei dati (L. 196/03).

Analogamente le strutture a tutti i livelli sono tenute al rispetto delle norme previste dalla legge 81/08 (sicurezza).

CAPITOLO XIII

Bilanci

ART. 40

L'elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi deve essere fatta da tutte le Federazioni Regionali e Territoriali in conformità alle norme e alla modulistica Confederale diramata dalla Federazione Nazionale.

Essi devono essere verificati dai Collegi sindacali, che allegheranno anche la verifica sulla compatibilità delle spese sostenute per i trattamenti indenni tari delle/dei Dirigenti e delle/degli operatrici/operatori con riferimento al Regolamento approvato dai rispettivi Comitati esecutivi, approvati dai competenti organi delle strutture e inviati entro il primo trimestre dell'anno successivo alla Federazione Nazionale ed alla USR o UST competente.

Sarà cura della Federazione Nazionale trasmettere alla Confederazione i bilanci consolidati di competenza. Ogni anno la Segreteria Nazionale predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo

della Federazione Nazionale, che sottopone, nei termini previsti dalle disposizioni Confederali, all'approvazione del Comitato Esecutivo Nazionale.

Le irregolarità contributive comportano la riduzione della rappresentanza congressuale in proporzione diretta delle quote contributive obbligatorie effettivamente versate rispetto a quelle dovute per tutto il periodo decorrente dall'ultima tornata congressuale.

**PARTE VI ATTIVITÀ
ISPETTIVE CAPITOLO
XIV Ispezioni**

ART. 41

La Federazione Nazionale ha facoltà di effettuare ispezioni nei riguardi delle articolazioni a qualsiasi livello.

Le ispezioni sono promosse dalla Segreteria Nazionale nell'interesse delle Strutture e degli associati; esse vengono disposte con una comunicazione scritta della Segreteria Nazionale.

Delle ispezioni devono essere redatti, di volta in volta, regolari verbali. Le ispezioni e le rilevazioni risultanti dai relativi verbali non costituiscono sanatoria a nessun effetto e nemmeno deroga allo Statuto della Federazione.